



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

**Oggetto:** Pubblico impiego - natura discriminatoria bando di concorso limitato a cittadini italiani - legittimazione associazione ex art. 5 d.lgs. n. 215/2003

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA TRIA - Presidente -  
Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. -  
Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -  
Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -  
Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

**R.G.N. 26479/2020**

**UP 21/01/2025**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 26479-2020 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, *ope legis*;

**- ricorrente -**

**contro**

ONLUS -

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 55, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALORI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI VENTURA, con



diritto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo *pec* dei Registri di Giustizia;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 572/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/01/2020 R.G.N. 585/2018;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato MELVIO MAUGERI.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 702 *bis* cod. proc. civ.

, cittadina albanese in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo UE e l'Associazione

chiedevano al Tribunale di Firenze di accertare e dichiarare la natura discriminatoria dell'art. 3 del bando di concorso del Ministero della Giustizia per 800 posti a tempo indeterminato di assistente giudiziario (area funzionale II, fascia economica F2) di cui al D.M. 18.11.2016 pubblicato in G.U. in data 22.11.2016 - 4° serie speciale n. 92, nella parte in cui limitava l'accesso alla pubblica selezione ai soli cittadini italiani, escludendovi di conseguenza i cittadini UE, i cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 d.lgs. n. 165/2001, i titolari di carta blu e i familiari extra-UE di cittadini italiani.

In particolare i ricorrenti deducevano la discriminazione diretta e/o indiretta, individuale e collettiva, della clausola del bando in relazione al fattore protetto della nazionalità, richiamando gli artt. 10 e 14 della Convenzione OIL n. 143/75, il principio di non discriminazione quale principio generale del diritto dell'Unione, espresso nei Trattati e nel diritto derivato in relazione a fattori individuati, tra cui quello della nazionalità, l'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea



in punto di esclusione per ragioni di nazionalità dall'accesso nella P.A., al solo lavoro pubblico che implichi l'esercizio, non occasionale o limitato, di poteri pubblici finalizzati alla tutela dell'interesse nazionale, da individuare in concreto. Richiamavano anche la direttiva 2003/109/CE, recepita dal d.lgs. n. 3/2007 che equipara i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo UE ai cittadini nazionali, la direttiva 2009/50/CE che equipara i soggetti titolari di carta blu ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, la direttiva 2004/38/CE, recepita dal d.lgs. n. 30/2007, che prevede il diritto di svolgere lavoro subordinato e autonomo dei familiari extra-UE di cittadini UE e una tutela specifica in favore di familiari extra-UE di cittadini italiani. Facevano riferimento pure alle norme interne di diritto antidiscriminatorio di cui all'art. 2 d.lgs. n. 286/98, agli artt. 43 e 44 d.lgs. n. 286/98, all'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 che prevede per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di "del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente" la possibilità di accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

In questo quadro, ad avviso dei ricorrenti, l'elencazione tassativa del d.P.C.M. n. 174/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) richiamato dall'art. 38 cit., oltre che dal bando di concorso, doveva ritenersi contraria alla giurisprudenza della CGUE, che intende la riserva di nazionalità per l'accesso al pubblico impiego in modo restrittivo.

2. Il Tribunale accoglieva in via cautelare l'istanza avanzata ex art. 700 cod. proc. civ. contestualmente al ricorso introduttivo ed ammetteva la cittadina albanese con riserva alla selezione concorsuale.



3. Pronunciando in sede di merito il Tribunale, con ordinanza, rilevava la sopravvenuta carenza di interesse della cittadina albanese che, pur ammessa con riserva, non aveva raggiunto un risultato positivo alla prova preselettiva. Accoglieva il ricorso dell'associazione e, ritenuto discriminatorio il bando di selezione, liquidava in favore di tale ricorrente il danno non patrimoniale equitativamente determinato in euro 30.000,00.

4. La Corte d'appello di Firenze, rigettando il gravame proposto dal Ministero della Giustizia, confermava l'ordinanza di prime cure.

Preliminarmente ricordava che il Tribunale aveva, nello specifico, applicato il rito di cui agli artt. 702 e ss. cod. proc. civ. e definito il procedimento con ordinanza; ritenendo, quindi, operante la disciplina di cui all'art. 702 *quater* cod. proc. civ. assumeva che l'appello del Ministero, proposto con atto di citazione, fosse tempestivo.

Per quanto, poi, in questa sede di legittimità ancora rileva, riteneva sussistente la legittimazione ad agire dell'associazione *Onlus* considerato che la tutela antidiscriminatoria è assicurata in termini sostanziali anche con riguardo al fattore 'nazionalità' contro comportamenti individuali e collettivi e condivideva la motivazione del Tribunale nella parte in cui richiamando il principio di diritto enunciato da Cass. 11165/2017, aveva affermato che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti previsti nel d.lgs. n. 215 del 2003, art. 5.

Privilegiava una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo che, in caso contrario, avrebbe evidenziato profili di contrarietà all'art. 117 Cost. in relazione alla CEDU in quanto il diritto al giusto processo - previsto dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali - sarebbe stato garantito diversamente a seconda dei diversi fattori di



discriminazione che risultano vietati nell'art. 14 della medesima Convenzione (tra cui quello relativo all'origine nazionale).

Evidenziava che non era più in contestazione che l'Associazione appellata rientrasse tra i soggetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 215/2003 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) essendo iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

Nel merito riteneva sussistente la denunciata discriminazione.

Rilevava che il requisito della cittadinanza per l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione previsto da norme nazionali di diverso rango (art. 51 Cost., art. 2 del d.P.R. n. 3/1957, art. 2 d.P.R. n. 487/94 richiamato dall' art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001, art. 1 d.P.C.M. n. 174/1994) aveva già subito restrizioni derivanti dal processo di integrazione europea, dal principio di libera circolazione all'interno dell'Unione e di non discriminazione, sulla base della nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione, le condizioni di lavoro (art. 45 TFUE ex 39 TCE).

Riteneva corretto il ragionamento del Tribunale che, richiamando il contenuto dell'art. 38 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b, L. 6 agosto 2013, n. 97) - secondo cui i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale - e il successivo comma 3 *bis* (anch'esso modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b, legge 6 agosto 2013, n. 97) - il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria -, aveva ritenuto che la figura dell'assistente giudiziario, operando sempre



sulla base di istruzioni, in collaborazione in altrui compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa, non involgesse direttamente o indirettamente funzioni decisionali esaurendosi in compiti meramente ausiliari e privi di discrezionalità, sotto la vigilanza e la direzione del magistrato.

In sostanza, la partecipazione obbligatoria al funzionamento dell'amministrazione della giustizia di tale figura (con particolare riguardo ai compiti di redazione e sottoscrizione dei verbali) non costituisce comunque partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri in quanto i contatti con l'autorità giudiziaria lasciano inalterati i poteri di valutazione e di decisione di stretta pertinenza di quest'ultima.

Una volta accertato che il profilo professionale in esame non implica l'esercizio di pubblici poteri e neppure riguarda la tutela dell'interesse nazionale, anche secondo la più rigorosa interpretazione della Corte di Giustizia non poteva che derivare la natura discriminatoria dell'art. 3 del bando per assistente giudiziario nella parte in cui richiede quale requisito partecipativo necessario il possesso della cittadinanza italiana.

Confermava la liquidazione del danno operata dal Tribunale ritenendo che quest'ultimo si fosse consolidato con l'esaurimento della procedura concorsuale per cui è causa e che il Tribunale aveva proceduto a tale liquidazione in via equitativa richiamando precisi parametri di riferimento (ampia platea dei potenziali discriminati, profilo professionale e numero dei posti del bando non oggetto di specifica censura da parte del Ministero).

5. Avverso tale sentenza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi.

6. L'associazione \_\_\_\_\_ ha resistito con controricorso.

7. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente verificata la tempestività del ricorso (notificato in data 15 ottobre 2020 e depositato il successivo 28 ottobre 2020 a fronte di una sentenza pubblicata in data 13 gennaio 2020).

La questione che si pone (rilevabile anche d'ufficio) è se sia rilevante, ai fini del calcolo, la sospensione feriale.

Nello specifico la causa non è stata incardinata ai sensi degli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., bensì in forza di quanto previsto dall'art. 44 d.lgs. n. 286/1998, avente ad oggetto l'«Azione civile contro la discriminazione» che richiama il procedimento semplificato di cognizione ex art. 28 del d.lgs. n. 150/2011 che nel testo *ratione temporis* vigente prevedeva l'applicazione del rito sommario di cognizione.

Ed infatti mentre nella versione attuale l'art. 28 così prevede: «*Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo*», nella versione *ratione temporis* vigente così disponeva: «*Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo*».

Nel caso qui all'esame, il giudizio di primo grado è stato definito con ordinanza.



L'appello, come si evince dalla stessa sentenza, è stato introdotto con atto di citazione.

Come affermato da questa Corte, l'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre non si applica tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 legge 11 agosto 1973 n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (Cass. 22 dicembre 2011, n. 28291).

Nel medesimo senso è stato precisato (v. Cass. 2 novembre 2015, n. 22389) che, sebbene regolate dal rito del lavoro ex art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie in materia di protezione dei dati personali sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui è disciplinata ed ancora (v. Cass. 10 maggio 2017, n. 11478) e che le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata.

Secondariamente, il rito applicabile non è il rito lavoro, bensì il rito sommario (oggi semplificato di cognizione), come statuito dall'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 44 cit.

La causa era, dunque, soggetta alla sospensione feriale e, di conseguenza, il ricorso è tempestivo.

2. Sempre in via preliminare va dichiarata la tardività del controricorso de *Onlus*.



Lo stesso infatti è stato depositato il 7 dicembre 2020, oltre i quaranta giorni dalla notifica del ricorso (15 ottobre 2020) e, dunque, quando il termine ex art. 370 cod. proc. civ. era già spirato.

Di conseguenza è inammissibile la memoria depositata da tale parte (v. Cass. 29 gennaio 2024, n. 2599; Cass. 14 marzo 2017, n. 2017) essendo solo consentita la partecipazione del controricorrente tardivo alla discussione orale.

3. Ancora in via preliminare occorre precisare che sulla questione della giurisdizione si è ormai formato il giudicato (v. *ex multis* Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10265).

4. Con il primo motivo, il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 215/2003 e 43 d.lgs. n. 286/1998.

Reitera la tesi già sottoposta ai giudici di merito secondo cui l'Associazione sarebbe stata priva di legittimazione ad agire, non ricomprendendo le norme (in particolare gli artt. da 1 a 5 del d.lgs. n. 215/2003) la particolare ipotesi di discriminazione per nazionalità in relazione alla quale ammettere alcuna forma di legittimazione collettiva ad agire.

5. Il motivo è infondato.

Questa Corte già con plurime decisioni (v. Cass. 16 agosto 2023, n. 24686; Cass. 7 novembre 2019, n. 28745; Cass. 8 maggio 2017, n. 11165 e n. 11166; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2237) ha affermato che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 ed art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 215 del 2003.

La tesi del Ministero secondo cui la legittimazione processuale ad esperire l'azione collettiva costituirebbe un'eccezione consentita solo per le fattispecie tassativamente previste dall'ordinamento (e non sarebbe quindi suscettibile di interpretazione analogica) porterebbe a



negare l'esistenza stessa e la rilevanza nell'ordinamento di discriminazioni collettive fondate sulla nazionalità; ovvero l'esistenza di condotte offensive (o plurioffensive) nei confronti di una pluralità di soggetti accomunati dal fattore nazionalità e negherebbe l'esigenza di garantire, se non con azioni individuali, una protezione giudiziale di interessi condivisi da una pluralità di soggetti accomunati sotto il medesimo fattore della nazionalità.

Del resto, come correttamente posto in rilievo nella sentenza impugnata, esiste un preciso nesso interpretativo tra il d.lgs. n. 215/2003, artt. 2 e 4, e l'art. 43 T.U. immigrazione, che prevede la nozione di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'art. 43, commi 1 e 2, T.U. sull'immigrazione considera la nazionalità tra i fattori di discriminazione vietati in ogni campo della vita sociale, con una previsione che comprende atti di qualsiasi tipo, inclusivi anche di offese ad interessi di tipo collettivo ed anche le discriminazioni definite collettive ("ogni comportamento" di pubbliche amministrazioni o di privati che abbia "lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"). A queste discriminazioni collettive viene apprestata la tutela processuale dell'art. 44, comma 10, T.U. nell'ipotesi in cui vengano commesse dal datore di lavoro, prevedendosi allo scopo la legittimazione ad agire in capo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Non è pertanto l'art. 44, comma 10, che individua la nozione sostanziale di discriminazione collettiva (contenuta nell'art. 43, commi 1 e 2), limitandosi a fornire tutela per l'ipotesi ivi prevista.

Inoltre, il d.lgs. n. 215/2003 (all'art. 2, comma 2) prevede che sia «*fatto salvo il disposto dell'art. 43, commi 1 e 2*» riferendosi a questa



nozione generale di discriminazione di natura diretta o indiretta, individuale o collettiva, regolata come oggettiva; ed ancora, il medesimo d.lgs. n. 215/2003, art. 4, comma 1, stabilisce che «*la tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6, 8 e 11 testo unico*» per cui il rinvio è fatto alle stesse discriminazioni (individuali e collettive, dirette ed indirette) ivi previste con una previsione che riconnette logicamente lo strumento processuale alla nozione sostanziale.

Come è stato, in particolare, da questa Corte evidenziato (v. Cass. n. 28745/2019 cit.), nella materia della tutela contro le discriminazioni collettive, la legittimazione ad agire in capo ad un soggetto collettivo non rappresenta un'eccezione ma una regola funzionale all'esigenza di apprestare tutela, attraverso un rimedio di natura inibitoria, ad una serie indeterminata di soggetti per contrastare il rischio di una lesione avente natura diffusiva e che perciò deve essere, per quanto possibile, prevenuta o circoscritta nella propria portata offensiva (vd. l'azione prevista dal d.lgs. n. 215/2003, art. 5 per la repressione di comportamenti discriminatori per ragioni di razza o di origine etnica; quella di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, art. 4 recante l'attuazione della dir. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; l'azione di cui all'art. 4 per la repressione di comportamenti discriminatori in danno di persone con disabilità, di cui alla legge 1° marzo 2006, n. 6, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni; l'azione per contrastare le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 55-*quinquies*, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6).



Costituirebbe perciò una vistosa eccezione il mancato conferimento della legittimazione ad agire in capo ad un ente esponenziale in caso di discriminazione collettiva per il fattore nazionalità, non giustificabile, alla luce del fatto che esso risulta, come si è visto, fattore discriminatorio parimenti vietato in ogni campo della vita sociale (lavorativa ed extralavorativa) ai sensi dell'art. 43 T.U. immigrazione.

Anche la giurisprudenza della CGUE ha già sostenuto (Corte di Giustizia CE, Sez. 2, 10 luglio 2008 - C-54/07) la rilevanza della discriminazione collettiva, sia pure alla luce della Direttiva 2000/43 CE (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica); riconoscendo, da una parte, che l'esistenza di una discriminazione diretta "non presuppone un denunciante identificabile che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione" (e pertanto riconoscendo che essa potesse essere fatta valere in giudizio alla luce del diritto nazionale da una associazione collettiva) ed affermando, dall'altra, che allo scopo sia sufficiente considerare la potenzialità lesiva della condotta denunciata.

Il Ministero ricorrente non ha proposto argomenti nuovi, in grado di sovvertire l'orientamento già consolidato.

Il ragionamento svolto secondo il quale l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 215/2003 prevede che «*il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità*» non è risolutivo.

Si tratta di una disposizione di carattere generale diretta a delimitare, sulla base della previsione della direttiva da cui deriva (art. 3, comma 2 Direttiva 2000/43/CE), il campo di applicazione dell'intervento normativo allo scopo di riservare allo Stato la regolazione sostanziale del trattamento dello straniero.

Essa però, ad avviso del collegio, non interferisce in alcun modo con le regole processuali in materia di discriminazioni di cui qui si discorre, anche a fronte delle specifiche disposizioni presenti nel medesimo testo di legge.



In base all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, le associazioni in discorso - alle quali si vorrebbe negare la legittimazione ad agire per discriminazioni collettive contrassegnate dal fattore della nazionalità sono quelle iscritte nell'elenco approvato con decreto ministeriale (previsto appunto dal d.lgs. n. 215/2003, art. 25) per le finalità programmatiche che le contraddistinguono; le quali associazioni, in base al d.P.R. n. 349/1999, art. 52 devono essere qualificate dallo svolgimento di «attività a favore degli stranieri immigrati» e dallo «svolgimento di attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri» (non quindi testualmente in relazione alla razza o etnia).

Sarebbe illogico e non coerente con il complessivo quadro sopra delineato ritenere che le indicate associazioni possano agire in giudizio solo per le discriminazioni per razza o etnia e non per il fattore della nazionalità che serve a qualificarle; ciò porterebbe ad ipotizzare che la legittimazione ad agire per un certo tipo di discriminazioni (razza o etnia) sia stata conferita ad enti che si occupano di un fattore di discriminazione che viene ritenuto dall'ordinamento del tutto differente, di diverso contenuto e rilevanza (come appunto la nazionalità straniera).

6. Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del disposto degli artt. 38 d.lgs. n. 165/2001, 1, comma 1, lett. d, d.P.C.M. n. 174/1994, 45 TFUE e 16 c.c.n.i. del 29 luglio 2010, così come modificato dal decreto del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2017, là dove ha ritenuto non applicabile alla fattispecie (concorso per assistente giudiziario) l'esclusione legislativa dei divieti di discriminazione in caso di assunzione presso la pubblica amministrazione, trattandosi nel caso di specie di attività (quella di assistente giudiziario, appunto), avente natura meramente ausiliaria e preparatoria all'esercizio dei poteri pubblici, che potrebbero venire in rilievo solo in via residuale e in assenza dei profili superiori.



Parte ricorrente evidenzia (p. 15 ricorso) che non intende mettere "in discussione la correttezza della decisione nella parte in cui muove dall'esigenza di interpretare gli artt. 38 d.lgs. n. 165/2001 e 1, comma 1, d.P.C.M. n. 174/1994 alla luce dell'art. 45 TFUE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea"; così come, d'altro lato, "non si contesta che la nozione di pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 38 cit. debba essere interpretata (non già secondo un criterio strutturale - statico, che dia rilievo esclusivamente alla natura pubblica del datore di lavoro, ma) secondo un criterio dinamico - funzionale, che dia rilievo alle funzioni esercitate".

La censura riguarda piuttosto l'affermazione dei Giudici toscani a proposito del fatto che le funzioni dell'assistente giudiziario non implicino la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività.

Richiamate le norme contrattuali che specificano i compiti demandati all'assistente giudiziario, il Ministero ricorrente evidenzia che, in concreto, a tale figura sono assegnati compiti di rilievo contenutistico, tant'è che molti degli atti compiuti fanno fede fino a querela di falso; secondariamente, dall'esame delle mansioni emerge un legame molto stretto tra l'attività del magistrato e quella dell'assistente giudiziario; infine, là dove provvede alla tenuta e alla conservazione di taluni registri e conosce informazioni riservate, quest'ultimo esercita un'attività cui non è estraneo l'esercizio di pubblici poteri.

Sulla base di tali osservazioni, il Ministero critica l'affermazione della Corte d'appello di Firenze, secondo cui l'attività dell'assistente giudiziario, sebbene "ausiliaria e preparatoria all'esercizio dei pubblici poteri, non costituisce comunque partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri", dal momento che l'esercizio dei pubblici poteri ex art. 38 d.lgs. n. 165/2001 è non soltanto quello diretto, ma



anche quello "indiretto". Peraltro, meritando l'assistente giudiziario, nello svolgimento di molte attività affidatagli, la qualifica di Pubblico ufficiale, sicuramente in relazione a queste stesse deve ritenersi che egli eserciti direttamente un potere pubblico. Questo anche in ragione del fatto che le previsioni contrattuali (Allegato A del contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia – quadriennio 2006/2009, sottoscritto in data 29 luglio 2010) non pongono distinzioni tra funzioni svolte in via ordinaria e quelle svolte in via secondaria, e che il progressivo esaurimento della figura professionale del Cancelliere comporta inevitabilmente che l'assistente giudiziario è destinato ad essere l'unico profilo professionale deputato all'assolvimento dei compiti complementari rispetto a quelli del Magistrato.

7. Anche tale motivo è infondato.

7.1. Occorre premettere che l'accesso al lavoro presso la P.A., con specifico riferimento al requisito della cittadinanza, trova la propria principale base normativa di diritto nazionale nell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. L'attuale formulazione della disposizione del Testo unico prevede che: *«I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale»* (comma 1); inoltre l'articolo dispone che tali disposizioni *«si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria»* (comma 3-bis).

Il decreto legislativo, fin dalla prima formulazione della disposizione richiamata, che nel 1994 ha aperto l'accesso al lavoro presso le P.A. ai cittadini europei, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei



ministri la definizione dei «*posti*» e delle «*funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana*».

Il d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 ("Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche") all'art. 1 indica «*i posti per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana*». La disposizione, in realtà, più che definire i criteri che consentano di individuare tipologie di «*posti*» (o di attività) che implicano tale requisito, detta un criterio di tipo «*organizzativo-settoriale*»: infatti da un lato elenca intere categorie di dipendenti (fra le quali i dirigenti pubblici, coloro che ricoprono posti vertice di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché i magistrati e gli avvocati dello Stato); dall'altro indica una serie di apparati pubblici, per lavorare nei quali è richiesta la cittadinanza italiana. In base a tale ultima disposizione, la riserva di posti ai cittadini italiani riguarda tutti i ruoli della Presidenza del Consiglio, nonché quelli di vari ministeri, quali quello della Giustizia, degli Affari Esteri, degli Interni, della Difesa, delle Finanze, a prescindere dalle concrete attività che costituiscono oggetto delle mansioni da svolgere.

Inoltre, il d.P.C.M., all'art. 2, indica alcune «*tipologie di funzioni*» per le quali è possibile escludere caso per caso ulteriori posizioni lavorative, oltre quelle previste "in blocco" in base al criterio precedentemente esposto.

È quindi intervenuto il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) che all'art. 2, comma 1, ha ribadito che: «*Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni*



*di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61 [...]».*

7.2. L'art. 1 del sopra citato d.P.C.M. n. 174/1994 che pone, con riguardo ai «*posti*» ivi indicati, una sorta di presunzione della partecipazione dei dipendenti di quelle categorie o di quei complessi organizzativi all'esercizio di poteri pubblici, che prescinde da qualsiasi verifica (e da specifiche motivazioni al riguardo, fornite dall'amministrazione che bandisce il concorso) relativa all'attività svolta ha formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato ad. plen., 25 giugno 2018, n. 9 (lì si discuteva della legittimità o meno della scelta di ammettere alla procedura per la nomina di direttori di musei candidati non aventi la cittadinanza italiana, ma quella di altro Stato dell'Unione europea, come il vincitore della selezione relativa al Palazzo Ducale di Mantova, di nazionalità austriaca).

In tale sede si è affermato che contrasta con la normativa europea la riserva di nazionalità per la nomina di dirigenti nelle amministrazioni dello Stato e che l'art. 1, comma 1, del d.P.C.M. n. 174/1994 e l'art. 2, comma 1, del d.P.R. 487/1994, là dove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell'UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2 dell'art. 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione.

7.3. Si ricorda che l'art. 45 del TFUE: - al paragrafo 1 stabilisce che «*la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata*»; - al paragrafo 2 stabilisce che il principio di libera circolazione comporta la rimozione di qualunque discriminazione idonea a comprometterne l'affermazione; - al paragrafo 3 individua i diritti connessi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori (e «*fatte*



*salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica»); - al paragrafo 4 (che assume un rilievo del tutto centrale ai fini della presente decisione) stabilisce che «le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione».*

7.4. Anche nel caso che ci occupa, la dichiarazione di non conformità del d.P.C.M. ai criteri indicati dalla giurisprudenza della CGUE, è stata basata sulla circostanza che la previsione di interi plessi organizzativi o di intere categorie di dipendenti può includere anche posizioni lavorative che non implicano l'esercizio di pubblici poteri.

In particolare, per ciò che riguarda i profili professionali di assistente giudiziario o di mediatore culturale presso l'amministrazione penitenziaria, i giudici fiorentini, attraverso l'analisi puntuale delle mansioni e dell'attività svolte, hanno ritenuto che non sussistessero (quanto meno in termini di prevalenza) funzioni comportanti un esercizio (autonomo) di poteri pubblici di tipo decisionale, né competenze in grado di incidere in modo diretto sulla sfera giuridica dei destinatari dell'azione amministrativa. Da ciò la conseguente, e necessaria, disapplicazione del d.P.C.M., che viola il principio euro-unitario della libera circolazione dei lavoratori europei e di quelli ad essi equiparati dalle direttive UE, nonché l'affermazione della natura discriminatoria della previsione del requisito della cittadinanza.

Tale affermazione è corretta.

Nella citata pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stato ricordato che Corte di giustizia ha più volte precisato i confini e i limiti entro i quali gli Stati membri possono applicare la c.d. 'eccezione di nazionalità' di cui al paragrafo 4 dell'art. 45 del TFUE.

In via generale va osservato che, trattandosi di eccezione rispetto a una delle libertà fondamentali del Trattato, la giurisprudenza della Corte ha serbato sul punto un atteggiamento di estremo rigore.



In particolare, è stato stabilito che le eventuali misure nazionali volte ad affermare la c.d. "riserva di nazionalità" devono essere limitate a "quanto strettamente necessario" a salvaguardare gli interessi sottesi all'adozione di tale misura (in tal senso: CGUE, sent. 3 luglio 1986 in causa C-66/85, Lawrie Blum, nonché - più di recente - CGUE, sent. 10 settembre 2014 in causa C-270/13 - Iraklis Haralambidis).

Un consolidato orientamento della Corte di giustizia ha altresì chiarito che gli Stati membri possono legittimamente invocare la riserva di nazionalità per i soli impieghi nell'amministrazione pubblica "che hanno un rapporto con attività specifiche della pubblica amministrazione in quanto incaricata dell'esercizio dei pubblici poteri e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato (...)" (in tal senso: CGUE, sent. 26 maggio 1982 in causa C-149/79 - Commissione c/ Regno del Belgio; *id.*, sentenza 27 novembre 1991 in causa C-4/91 - Bleis c/ Ministère de l'Éducation Nationale; *id.*, sentenza 2 luglio 1996 in causa C-290/94 - Commissione c/ Repubblica Ellenica).

I criteri in questione sono stati richiamati - con valenza evidentemente ricognitiva - dalla Commissione europea attraverso la Comunicazione interpretativa dal titolo "Libera circolazione dei lavoratori - realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità" (Documento COM(2002) 694 def. dell'11 dicembre 2002).

Con tale documento l'Esecutivo comunitario - attraverso puntuali richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia - ha ricordato che "gli Stati membri sono autorizzati a riservare gli impieghi nella pubblica amministrazione ai loro cittadini solo se questi impieghi sono direttamente collegati ad attività specifiche della pubblica amministrazione, vale a dire quando questa sia investita dell'esercizio dell'autorità pubblica e della responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello Stato (...)".

Sempre la Commissione europea, con precedente Comunicazione dal titolo "Libera circolazione di lavoratori e accesso agli impieghi nella



pubblica amministrazione degli Stati membri: l'azione della Commissione in materia di applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 del trattato CEE" (Documento 88/C 72/02 in GUCE C72 del 18 marzo 1988), aveva chiarito che possono essere ricondotti alla "riserva di nazionalità" "gli impieghi dipendenti dai ministeri statali, dai governi regionali, dalle collettività territoriali e da altri enti assimilati e infine dalle banche centrali, quando si tratti del personale (funzionari e altri) che eserciti le attività coordinate intorno ad un potere pubblico giuridico dello Stato o di un'altra persona morale di diritto pubblico, come l'elaborazione degli atti giuridici, la loro esecuzione, il controllo della loro applicazione e la tutela degli organi dipendenti".

La Corte di Giustizia ha poi chiarito che l'eventuale esercizio di taluni compiti di interesse pubblicistico non giustifica di per sé la c.d. "riserva di nazionalità"

In particolare, nell'esaminare la normativa italiana in tema di rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata e di guardia privata giurata (artt. 134 e 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - R.D. 18 giugno 1931, n. 773) la Corte, pur non negando che tali figure professionali svolgono attività di interesse pubblicistico, ha tuttavia negato che ciò sia sufficiente al fine di giustificare la "riserva di nazionalità" di cui al più volte richiamato paragrafo 4 dell'articolo 45 del TFUE.

Al riguardo la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza secondo cui, al fine di richiamare in modo legittimo la sopra indicata eccezione in relazione a talune figure, è necessario che queste siano connotate da "una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri" (in tal senso: CGUE, sentenza 31 maggio 2001 in causa C-283/99 - Commissione c/ Repubblica italiana -; *id.*, sentenze 29 ottobre 1998, in causa C-114/97 - Commissione c/ Spagna e 9 marzo 2000, in causa C-355/98, Commissione c/ Belgio).



La Corte di Giustizia ha anche esaminato la questione se, anche ad ammettere che talune figure professionali esercitino in maniera diretta e specifica taluni poteri di carattere pubblicistico, tale circostanza legittimi di per sé il ricorso alla c.d. "riserva di nazionalità", ovvero se - a tal fine - l'esercizio di tali poteri debba assumere un carattere del tutto prevalente in relazione al complesso delle funzioni e dei compiti demandati ad una determinata figura professionale.

Si è quindi interrogata sul fatto se, al fine di applicare legittimamente la "riserva di nazionalità", debba trovare applicazione il c.d. "criterio del contagio" (secondo cui è sufficiente che la figura di che trattasi eserciti anche un solo potere di carattere pubblicistico nel complesso dei compiti attribuiti), ovvero se debba trovare applicazione il diverso "criterio della prevalenza" (secondo cui è invece necessario che i poteri di matrice pubblicistica, autoritativa e coercitiva assumano valenza prevalente in relazione al complesso dei compiti attribuiti).

Ebbene, la Corte di giustizia ha risolto la questione nel secondo dei sensi richiamati.

In particolare, con la già citata sentenza 10 settembre 2014 in causa C-270/13 - Iraklis Haralambidis la Corte di giustizia, pur non negando che talune delle funzioni demandate *ex lege* al Presidente di un'Autorità portuale italiana comportino l'adozione di provvedimenti di carattere coattivo intesi alla tutela degli interessi generali dello Stato (e che quindi rientrino - a rigore - nell'area di possibile esenzione propria della c.d. "riserva di nazionalità"), ha nondimeno escluso che tale circostanza legittimi *ex se* l'attivazione di tale riserva.

Secondo la Corte, in particolare, "il ricorso a tale deroga non può essere giustificato dal solo fatto che il diritto nazionale attribuisca poteri d'imperio (...). È necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale da detto titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività".



Si tratta, del resto, di un approccio del tutto analogo rispetto a quello osservato da alcuni ordinamenti in area UE, evidentemente attenti ad assicurare la massima compatibilità fra le (residue) ipotesi di "riserva di nazionalità" e il generale principio della libera circolazione dei lavoratori in ambito unionale.

7.5. Nel caso che ci occupa, la Corte d'appello, nel provvedimento oggetto di ricorso (pag. 14), bene riassume i principi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ai fini dell'individuazione della nozione di "pubblica amministrazione", collegandola esclusivamente all'esercizio abituale di pubblici poteri, inteso come esercizio di poteri di imperio e coercizione collegati a funzioni di interesse pubblico generale.

Il Ministero ricorrente, pur dando atto del superamento della accezione meramente soggettiva della nozione di pubblica amministrazione, come rilevante ai sensi dell'art. 38 del T.U. n. 165/2001, in passato invece condivisa anche dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2 settembre 2014, n. 18523; Cass. 13 novembre 2006, n. 24170) offre tuttavia una definizione di "pubblico potere" che si discosta da quanto chiaramente enunciato dalla Corte di Giustizia e ripropone una lettura dell'attività dell'assistente giudiziario come attività che configura pur sempre un esercizio di pubblici poteri.

La Corte d'appello ha però preso in considerazione tutte le argomentazioni oggi reiterate dal Ministero ricorrente, attraverso un esame rigoroso e coerente del dettato normativo nazionale, e della sua non aderenza ai principi eurounitari: ha quindi escluso che alla figura dell'assistente giudiziario (i cui contenuti professionali sono così illustrati nell'Allegato A al contratto integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia – quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010: «*Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima*



*area e attività preparatoria o di formazione degli atti attributi alla competenza delle professionalità superiori, curando l'aggiornamento e la conservazione corretta di atti e fascicoli. In relazione all'esperienza maturata in almeno un anno di servizio gli stessi possono essere adibiti anche all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali»*) possa essere ricondotto l'esercizio diretto di poteri, intesi quali quelli di coercizione o di imperio nei confronti di terzi, posto che dalle previsioni relative alle sue funzioni sono fissati compiti solo di gestione dei registri e di assistenza dell'attività del magistrato, nessuno dei quali implica direttamente o indirettamente funzioni decisionali, o discrezionalità di scelte, esaurendosi in compiti meramente ausiliari: la stessa attività certificatoria, secondo la valutazione dei Giudici d'appello, ha attualmente una portata residuale, peraltro solo in assenza di profili professionali diversi (cancelliere esperto) di norma preposti a tale attività.

7.6. Né è risolutivo nel senso preteso dal Ministero il richiamo alla qualifica, in relazione a certi compiti, di pubblico ufficiale spettante all'assistente giudiziario: tanto non coincide, infatti, con l'esercizio di pubblici poteri, in particolare nell'accezione ben delimitata, peraltro in termini restrittivi, dalla CGUE, concernente la spettanza di poteri "di coercizione e di imperio", venendo riconosciuta la qualifica in relazione a funzioni accertative o certificative sempre comunque contrassegnate da accessorietà ed ausiliarità.

8. Con il terzo e ultimo motivo il Ministero deduce la violazione degli artt. 1226, 1227 cod. civ., 28, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 e 115, 434 e 132 cod. proc. civ., in relazione alla conferma da parte dei Giudici d'appello della statuizione del Tribunale in punto liquidazione del danno.

Il motivo si incentra sulla non condivisione dei parametri utilizzati dal Giudici di merito per la liquidazione in via equitativa, stante la prospettazione di parametri alternativi da utilizzare al fine di



determinare il *quantum* del danno risarcibile, quali la mancata impugnazione del bando avanti al TAR, la mancata proposizione di domanda giudiziale da parte di aspiranti al concorso tranne una, la mancata proposizione di *class action* da parte di soggetti direttamente interessati.

9. Il motivo deve essere disatteso.

Innanzitutto, non è censurato il passaggio argomentativo in cui la Corte territoriale ha evidenziato che i parametri utilizzati dal Tribunale non avevano formato oggetto di specifica censura da parte del Ministero.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, (v. Cass. 2 luglio 2021, n. 18795; Cass. 13 settembre 2018, n. 22272; v. anche Cass. 3 novembre 2021, n. 31358), la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente temperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Da ciò consegue che può riscontrarsi il vizio di nullità per difetto di motivazione (in quanto indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.), ovvero quello di violazione dell'art. 1226 cod. civ., solo quando il Giudice non indichi le ragioni dell'operato apprezzamento e non abbia richiamato gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione: ipotesi che nel caso di specie sicuramente non ricorre, avendo proceduto i Giudici ad indicare ed illustrare i criteri seguiti nell'individuazione del danno e della sua liquidazione.

10. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.



11. Nulla vi è da provvedere sulle spese de L'Altro diritto *Onlus*, controricorrente tardivo che non ha partecipato alla discussione orale.

12. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 4315/2020; Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).

**P.Q.M.**

La Corte,

- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 21 gennaio 2025.

Il Consigliere estensore  
Dott. Caterina Marotta

La Presidente  
Dott. Lucia Tria

